

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 43

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 2004, n. 5 recante (Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'Art. 123, terzo comma, della Costituzione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 2, legge regionale n. 5/2004

1. Al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 23 gennaio 2004, n. 5 recante «Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'Art. 123, terzo comma, della Costituzione» sono aggiunte, in fine, le parole: «e del termine di tre mesi utile per la proposizione del referendum popolare confermativo.».

2. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 5/2004 e' abrogato.

3. Al comma 4 dell'Art. 2 della legge regionale n. 5/2004 dopo le parole «Nella pubblicazione di cui al», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

Art. 2.

Modifica dell'Art. 3, legge regionale n. 5/2004

1. Al comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 5/2004 dopo le parole «di cui all'Art. 2», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

Art. 3.

Modifiche all'Art. 4, legge regionale n. 5/2004

1. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 5/2004 e' cosi' sostituito:

«2. Il termine di tre mesi di cui all'art.2, comma 4 viene sospeso dal giorno successivo alla pubblicazione prevista al comma 1 e tutte le operazioni referendarie eventualmente compiute fino a quel momento conservano ogni validita'; il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale di rigetto del ricorso.».

2. Dopo il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 5/2004 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale dichiara parzialmente o totalmente illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla

deliberazione medesima perdono efficacia; il termine per la proposizione del referendum inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione di cui all'art.2, comma 2 della deliberazione statutaria consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale.».

Art. 4.

Modifiche all'Art. 8, legge regionale n. 5/2004

1. Al comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 5/2004, dopo le parole «di cui all'Art. 2», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

2. Al comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale n. 5/2004, dopo le parole «di cui all'Art. 2», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

3. Al comma 8 dell'Art. 8 della legge regionale n. 5/2004, le parole «ai sensi dell'Art. 2» sono soppresse.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 dicembre 2004

PACE

(Omissis).